



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
Comitato Regionale Marche

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FERMO

Piazzale Azzolino, 18 - 63900 FERMO
Centralino: 0734 221628 - FAX: 0734 227812
sito internet: marche.lnd.it e-mail: cplnd.fermo@figc.it
pec: fermo@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale n. 12 del 15 Settembre 2018

SOMMARIO

SOMMARIO	1
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	1
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	1
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	1
3.1.- ESECUZIONE DELLE SANZIONI.....	1
3.2.- TESSERAMENTO DIRIGENTI	3
3.3.- TESSERAMENTO TECNICI	4
CALCIO A 5 MARCHE	4
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	5
4.1.- COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA	5
4.2.- CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 1° FASE – COMPOSIZIONE GIRONI	8
4.3.- DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2018/2019	9
4.4.- TORNEI AUTUNNALI ESORDIENTI - CALENDARI	10
4.5.- ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	10
ALLEGATI	11

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1.- ESECUZIONE DELLE SANZIONI

In merito all'esecuzione delle sanzioni (soprattutto quelle non interamente scontate nella passata stagione sportiva), si ritiene utile riportare il dettato dell'art. 19 – comma 13, dell'art. 22, nonché dell'art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva:

Art 19 – Comma 13

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

omissis....

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.

Omissis.....

Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono

essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Art. 22

1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell'Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 45, comma 2, del presente Codice.

3. Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Al calciatore squalificato è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un'autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall'art. 19.

4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall'art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Le sanzioni di squalifica, irrogate nell'ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio

a 5, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo.

7. I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi.

8. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non

sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l'aggravamento della sanzione.

9. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe per i calciatori colpiti da squalifica a termine, solo ai fini della disputa di gare amichevoli o di gare dell'attività ricreativa.

10. La decisione di preclusione alla permanenza in qualsiasi categoria della FIGC, adottata da un Organo della giustizia sportiva ai sensi dell'art. 19, comma 3, può essere impugnata con le modalità ed i termini di cui al presente Codice.

11. Ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

12. Le sanzioni irrogate dagli Organi della giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

Art. 45

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 6, il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata, se del caso, con provvedimento del Giudice sportivo.

3. Non sono impugnabili in alcuna sede, ad eccezione della impugnazione del Presidente federale, e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;

b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;

c) squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara;

d) provvedimenti pecuniari non superiori a:

- € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica;

- € 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.

3.2.- TESSERAMENTO DIRIGENTI

Come ormai avviene dalle stagioni sportive precedenti i dirigenti che volessero scendere sul terreno di gioco (accompagnatore ufficiale, addetto all'arbitro, massaggiatore, tecnico non qualificato, assistente di parte, etc.), nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni, dovranno essere in possesso di apposita tessera personale da presentare al direttore di gara, la cui emissione deve essere stata richiesta con le consuete modalità on line.

Si informa che, nelle more di consegna di tali tessere e comunque fino al 30 settembre p.v., chi è ancora sprovvisto di detta tessera personale dovrà dimostrare al direttore di gara di averla richiesta e potrà avere accesso nel terreno di gioco esibendo un valido documento di identità; in difetto di quanto sopra non verrà ammesso nel recinto di gioco

3.3.- TESSERAMENTO TECNICI

La F.I.G.C., come per le stagioni precedenti, ha inteso eliminare i moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici avviando la procedura informatizzata per la presentazione delle pratiche di tesseramento dei tecnici da parte delle Società L.N.D. e S.G.S.

Il servizio è accessibile attraverso una specifica area funzionale sul portale web LND dedicata al tesseramento dei tecnici e sarà utilizzabile sulla falsariga dei principi operativi già adottati per tutte le altre pratiche online.

In sintesi:

Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di “creazione pratica di tesseramento” che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente on-line.

Oltre al modulo principale, è possibile scaricare quello relativo all' Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.

Una volta compilata la pratica, la società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy); dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società invia i moduli previsti per il Comitato e per il Settore Tecnico al Comitato Regionale; **l'invio può essere effettuato anche via pec** (marche@pec.figcmarche.it).

La società potrà controllare l'avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione “pratiche aperte”.

Dopo la validazione da parte del Comitato Regionale la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando, senza il quale lo stesso non potrà scendere in campo.

La procedura prevede soltanto il tesseramento; resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Modulo per esonero
- Modulo per revoca esonero
- Modulo per dimissioni
- Modulo per revoca dimissioni
- Modulo per variazioni incarico
- Modulo per sospensione dai ruoli
- Modulo per riammissione dai ruoli
- Modulo per variazioni di indirizzo
- Modulo per variazione dei contatti

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1.- COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA

REGOLAMENTO

Il Comitato Regionale Marche, come per le passate stagioni sportive, ha previsto lo svolgimento della Coppa Marche riservata alle squadre di Terza Categoria.

Date svolgimento

La prima fase della manifestazione provinciale inizierà **Domenica 23 Settembre 2018** e proseguirà nei giorni **Domenica 30 Settembre 2018** e **Mercoledì 17 Ottobre 2018**.

La fase successiva avrà svolgimento nelle seguenti date:

Mercoledì 31.10.2018; Mercoledì 21.11.2018.

Composizione Gironi

Le Società iscritte al primo turno sono raggruppate in 4 gironi composti da due/tre squadre stabiliti con sorteggio dalla Delegazione Provinciale.

Nei gironi composti da tre squadre lo svolgimento delle gare avverrà nel modo seguente:

- La squadra che riposa nella prima giornata, è determinata per sorteggio a cura della Delegazione Provinciale, così come quella che disputerà la prima gara in trasferta;
- Riposerà nella seconda giornata la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta;
- Nella terza giornata si svolgerà la gara che vedrà impegnate le due squadre che non si sono incontrate e giocherà in casa quella che ha disputato la precedente gara in trasferta.

Sarà promossa al turno successivo la squadra prima classificata di ogni girone.

Nei gironi composti da due squadre verranno effettuati incontri di andata e ritorno; al termine delle due gare sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; in caso di parità di punteggio e di reti al termine dei due incontri verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; persistendo parità di punteggio e di reti si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalle vigenti norme federali.

La manifestazione proseguirà come di seguito specificato:

Secondo turno - Semifinali: gare di andata (31-10-2018) e ritorno (21-11-2018)

1^ semifinale: gli abbinamenti saranno determinati tramite sorteggio

2^ semifinale: gli abbinamenti saranno determinati tramite sorteggio

Al termine delle due gare sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti;

- in caso di parità di punteggio e di reti al termine dei due incontri verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta;
- persistendo parità di punteggio e di reti si procederà all'esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalle vigenti norme federali.

Finale in campo neutro (data da destinarsi):

Vincente 1[^] semifinale - Vincente 2[^] semifinale.

Partecipazione dei calciatori

Alle gare di questa manifestazione possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Sostituzione giocatori

Sono ammesse **CINQUE sostituzioni** indipendentemente dal ruolo.

Esecuzioni delle sanzioni disciplinari

Per l'uniformità delle procedure della esecuzione delle sanzioni comminate nelle gare di Coppe Regionali, si prescrive quanto segue:

- le sanzioni inflitte dagli Organi Disciplinari nelle gare di Campionato, anche se residue, non possono essere scontate nella Coppa Regionale;
- le sanzioni inflitte dagli Organi Disciplinari in riferimento a gare delle Coppe Regionali debbono essere scontate in gare della stessa manifestazione;
- dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla stagione sportiva e/o dalle fasi precedenti nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 17, commi 3 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta comunque inteso che nei casi di comportamenti di particolare gravità in ordine ai quali si ritiene opportuna l'adozione di un provvedimento adeguatamente affittivo, gli Organi di Giustizia Sportiva possono sanzionare i responsabili con squalifiche a termine; non è superfluo precisare che nel caso sopra ipotizzato, il tesserato, per l'intero periodo di incidenza, non può in nessun caso prendere parte a gare, siano esse ufficiali o relative a tornei e manifestazioni autorizzate o amichevoli.

Squalifiche per recidività in ammonizioni

Per le gare inerenti la presente manifestazione i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni **due ammonizioni** inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.

Reclami

Vale quanto previsto dal C.U. n. 65 del 11.06.2018 della FIGC. già allegato al CU n. 193 del 13.06.2018 del Comitato Regionale Marche, che viene riproposto in allegato al presente Comunicato Ufficiale

Rinuncia a gare

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo alla disputa di una gara, verranno applicate, nei confronti della stessa, le sanzioni di cui all'art. 17 del C.G.S. (gara persa per 0 a 3 + ammenda prevista quale prima rinuncia); la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.

Applicazione regolamenti federali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

COMPOSIZIONE GIRONI

Di seguito viene ufficializzata la composizione dei gironi della Coppa Marche terza categoria:

FIGC - LND DELEGAZIONE PROVINCIALE FERMO
Comunicato Ufficiale n. 12 del 15 Settembre 2018

GIRONE 1

947590 A.S.D. LA MONTOTTONESE
949606 A.S.D. LAPEDONESE
935984 A.S.D. OLIMPIA P.S.GIORGIO

GIRONE 2

938106 A.S.D. ATLETICO M.U. CALCIO 84
80180 A.S.D. M.P.UNITED CALCIO
9176775 A.S.D. NUOVA FALERIA CALCIO

GIRONE 3

943458 A.S.D. F.C. PEDASO 1969
934324 A.S.D. RECREATIVO P.S.E.

GIRONE 4

72908 POL. CAMPOFILONE
700444 C.S.R. TIRASSEGNO 95

CALENDARIO

GIRONE: 1

ANDATA: 22/09/18 ORE...: 14:30	1 GIORNATA	RITORNO: ORE....: 15:30
OLIMPIA P.S.GIORGIO	- LA MONTOTTONESE	
RIPOSA	- LAPEDONESE	

COMITATO MARCHE					
** ELENCO CAMPI DA GIOCO **					
** COPPA MARCHE 3° CATEG. FERMO GIRONE: 1					
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO
OLIMPIA P.S. GIORGIO	7093	COMUNALE "LUCA PELLONI"	PORTO SAN GIORGIO	14:30	VIA MARCHE
LA MONTOTTONESE	233	COMUNALE "L. AGOSTINI "	TORRE SAN PATRIZIO	15:30	VIA FONTE DUGLIO
LAPEDONESE	7093	COMUNALE "ACQUERELLO"	LAPEDONA	15:30	VIA ACQUERELLO

GIRONE: 2

ANDATA: 22/09/18 ORE...: 14:30	1 GIORNATA	RITORNO: ORE....:
NUOVA FALERIA CALCIO	- M.P.UNITED CALCIO	
RIPOSA	- ATLETICO M. URANO C. 84	

COMITATO MARCHE					
** ELENCO CAMPI DA GIOCO **					
** COPPA MARCHE 3° CATEG. FERMO GIRONE: 2					
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO
ATLETICO M. URANO CALCIO 84	195	COMUNALE VIA OLIMPIADI	MONTEURANO	14:30	VIA OLIMPIADI
M.P.UNITED CALCIO	165	COMUNALE PONZANO	PONZANO DI FERMO	15:30	VIA FONTE

FIGC - LND DELEGAZIONE PROVINCIALE FERMO
Comunicato Ufficiale n. 12 del 15 Settembre 2018

NUOVA FALERIA CALCIO	208	COMUNALE MAROZZI CORVA	PORTO S. ELPIDIO	14:30	VIA TOGLIATTI
----------------------	-----	------------------------	------------------	-------	---------------

GIRONE: 3

ANDATA: 22/09/18 ORE...: 15:30	1 GIORNATA	RITORNO: 29/09/18 ORE....: 14:30
PEDASO F.C. 1969 - RECREATIVO P.S.E.		

----- ** ELENCO CAMPI DA GIOCO **					
COMITATO MARCHE	** COPPA MARCHE 3° CATEG. FERMO GIRONE: 3				
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO
PEDASO F.C. 1969	203	COMUNALE "VALDASO "	PEDASO	15:30	VIA VALDASO
RECREATIVO P.S.E.	210	COMUNALE-FERRANTI2-MARTELLINI	PORTO S. ELPIDIO	14:30	VIA LIBERAZIONE

GIRONE: 4

ANDATA: 22/09/18 ORE...: 15:30	1 GIORNATA	RITORNO: 29/09/18 ORE....: 15:30
TIRASSEGNO 95 - CAMPOFILONE		

----- ** ELENCO CAMPI DA GIOCO **					
COMITATO MARCHE	** COPPA MARCHE 3° CATEG. FERMO GIRONE: 4				
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO
TIRASSEGNO 95	164	COMUNALE "PALUDI S.MARCO"	FERMO	15:30	C.DA PALUDI
CAMPOFILONE	138	COMUNALE - VIA MOLINO	CAMPOFILONE	15:30	VIA MOLINO

4.2.- CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 1° FASE - COMPOSIZIONE GIRONI

Di seguito viene ufficializzata la pubblicazione dei gironi dei campionati indicati in oggetto. Si conferma che l'inizio dei Campionati avverrà domenica 23 settembre 2018 e che i calendari saranno pubblicati presumibilmente nel prossimo C.U..

CAMPIONATO A5 ALLIEVI 1A FASE FERMO

GIRONE 16

- 943111 A.S.D. ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO
- 949454 A.S.D. ELITE SANGIORGESE
- 943287 A.S.D. JUNIOR ELPIDIENSE CALCIO
- 921405 POL.D. SPES ALTIDONA
- 162768 sq.B TIGNUM MONTEGIORGIO sq.B FCL
- 938228 A.S.D. VEREGRENSE CALCIO

FIGC - LND DELEGAZIONE PROVINCIALE FERMO
Comunicato Ufficiale n. 12 del 15 Settembre 2018

GIRONE 17

171078 sq.B ATL. CALCIO P.S.ELPIDsq.B FCL
69883 A.S.D. CAMPIGLIONE M.URANO
934466 A.S.D. FOLGORE MONSAMPIETRINA
61496 SSDARL SAN MARCO SERV. LORESE
206460 POL.D. SPES VALDASO 1993
937752 A.S.D. VIGOR S.ELPIDIO VIOLA

GIRONE 18

935626 C.S. BORG ROSELLI A.S.D.
32100 FERMANA F.C. SRL FCL
932775 A.F.C. FERMO SSD ARL
913900 A.S.D. TIGNUM MONTEGIORGIO
700444 C.S.R. TIRASSEGNO 95
921243 A.S.D. U.S.A. S.CATERINA

CAMPIONATO G5 GIOVANISSIMI 1A FASE FERMO

GIRONE 19

932775 A.F.C. FERMO SSD ARL
943287 A.S.D. JUNIOR ELPIDIENSE CALCIO
204353 POL.D. U.MANDOLESI CALCIO
938228 A.S.D. VEREGRENSE CALCIO
937752 A.S.D. VIGOR S.ELPIDIO VIOLA

GIRONE 20

935626 C.S. BORG ROSELLI A.S.D.
69883 A.S.D. CAMPIGLIONE M.URANO
947592 A.S.D. INVICTUS F.C.
206460 POL.D. SPES VALDASO 1993
700444 C.S.R. TIRASSEGNO 95
937752 A.S.D. VIGOR S.ELPIDIO VIOLA

GIRONE 21

943111 A.S.D. ATL. CALCIO P.S.ELPIDIO
949454 A.S.D. ELITE SANGIORGESE
32100 FERMANA F.C. SRL FCL
61496 SSDARL SAN MARCO SERV. LORESE
921405 POL.D. SPES ALTIDONA
913900 A.S.D. TIGNUM MONTEGIORGIO

4.3.- DATE INIZIO CAMPIONATI E COPPE 2018/2019

DOMENICA	23 SETTEMBRE	ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI - COPPA MARCHE TERZA CATEGORIA
----------	--------------	--

FIGC - LND DELEGAZIONE PROVINCIALE FERMO
 Comunicato Ufficiale n. 12 del 15 Settembre 2018

SABATO	06 OTTOBRE	CAMPIONATO TERZA CATEGORIA JUNIORES PROVINCIALI
	DA DEFINIRE	ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI ATTIVITA' FEMMINILE C/11 ATTIVITA' GIOVANILE FEMMINILE ATTIVITA' AMATORI

CALCIO A 5 PROVINCIALE

VENERDÌ	21 SETTEMBRE	COPPA MARCHE CALCIO A 5 SERIE D (gestita dal Comitato Reg.le)
VENERDÌ	5 OTTOBRE	CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D

4.4.- TORNEI AUTUNNALI ESORDIENTI - CALENDARI

Nel confermare l'inizio dell'attività per domenica 23 settembre, si comunica che i calendari dei Tornei esordienti saranno pubblicati non appena saranno ratificate tutte le iscrizioni.

4.5.- ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica che dal **10 Settembre 2018** gli uffici della Delegazione provinciale saranno aperti al pubblico secondo il seguente orario:

	MATTINO	POMERIGGIO
LUNEDÌ	=====	15:30 - 18:30
MARTEDÌ	10:30 - 12:30	15:30 - 18:30
MERCOLEDÌ	=====	15:30 - 18:30
GIOVEDÌ	10:30 - 12:30	15:30 - 18:30
VENERDÌ	=====	15:30 - 18:30
SABATO	CHIUSO	CHIUSO

Per qualsiasi evenienza si invitano le Società a mettersi in contatto con il Delegato provinciale (Recapito tel. 328-2868789).

ALLEGATI

- Modulo desiderata Terza categoria
- Modulo desiderata Juniores provinciale Under 19
- Modulo desiderata Calcio a 5 Serie D

Pubblicato in Fermo ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 15 Settembre 2018.

Il Segretario
(Giuseppe Ricci)

Il Delegato Provinciale
(Giuseppe Malaspina)